

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5080 del 19/09/2024
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "CASEIFICIO AGRICOLO DEL MILANELLO TERRE DI CANOSSA Soc. Coop. Agr." - Campegine.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5303 del 18/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.37531/2023

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "CASEIFICIO AGRICOLO DEL MILANELLO TERRE DI CANOSSA Soc. Coop. Agr." – Campegine.**

### **IL DIRIGENTE**

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamato che la Ditta "**CASEIFICIO AGRICOLO DEL MILANELLO TERRE DI CANOSSA Soc. Coop. Agr.**" avente sede legale e stabilimento in Comune di Campegine – Via Milanello n.1 – Loc. Caprara - Provincia di Reggio Emilia, è titolare di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-4868 del 14/10/2020 adottata da ARPAE Reggio Emilia, relativa ai titoli ambientali scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore, per lo svolgimento dell'attività di trasformazione latte in formaggio parmigiano reggiano;

Vista la domanda di modifica della suddetta Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**CASEIFICIO AGRICOLO DEL MILANELLO TERRE DI CANOSSA Soc. Coop. Agr.**" per lo stabilimento sito in Comune di **Campegine – Via Milanello n.1 – Loc. Caprara -** Provincia di Reggio Emilia, acquisita da ARPAE al PG/181643 del 25/10/2023 e le successive integrazioni, relative alle matrici scarichi, emissioni e rumore, acquisite agli Atti rispettivamente con prott. PG/10945 del 19/01/2024, PG/13716 del 24/01/2024, PG/54433 del 21/03/2024 e PG/133170 del 19/07/2024;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Preso atto che la sopra richiamata domanda di modifica di AUA è relativa ad un progetto di ampliamento e razionalizzazione del caseificio, con previsione di incremento dei locali funzionali all'attività aziendale e modifiche strutturali agli ambienti di lavoro finalizzate al miglioramento della gestione degli spazi operativi, prevedendo un aumento della capacità lavorativa da 23.000 t latte/anno a 26.500 t latte/anno e conseguente aumento delle caldaie per la lavorazione del latte dagli attuali 58 a 66 "doppi fondi";

Precisato che, a seguito dell'incremento produttivo e conseguente aumento dei volumi di acque reflue da trattare, relativamente alla matrice scarichi idrici, il progetto di ampliamento della Ditta prevede la realizzazione di interventi volti ad miglioramento dell'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione dei reflui aziendali già autorizzato e un intervento di razionalizzazione della rete fognaria aziendale di scarico

delle acque reflue industriali, con eliminazione dello scarico S2, di acque reflue industriali generate da un impianto utilizzato per il raffreddamento del siero, precedentemente autorizzato, e convogliamento di tutte le acque reflue aziendali nello scarico S1. Il punto di scarico denominato S1, in corpo idrico superficiale, sarà pertanto l'unico scarico di acque reflue industriali presente nel sito produttivo nel quale confluiranno le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio dei locali, pavimenti e attrezzature utilizzati per la lavorazione del latte, acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, acque reflue industriali provenienti dall'impianto di raffreddamento del siero e di condensa degli impianti frigoriferi e raffreddamento aria;

**Acquisiti:**

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia con atto PG/61567 del 03/04/2024 relativa alle emissioni in atmosfera ed allo scarico S1 di acque reflue industriali, inclusive della acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale;
- il nulla osta idraulico del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale PG/167063 del 17/09/2024 relativamente allo scarico indiretto S1, di acque reflue industriali inclusive della acque reflue domestiche, nel Cavo Diola 1°;

Dato atto che il Comune di Campegine, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE PG/11750 del 22/01/2024, come previsto dall'art.269, punto 3) del D.Lgs.152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici;

**Richiamate le seguenti disposizioni normative:**

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122".
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013

### DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"CASEIFICIO AGRICOLO DEL MILANELLO TERRE DI CANOSSA"** ubicato nel Comune di **Campegine – Via Milanello n.1 – Loc. Caprara** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico S1, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico S1, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali dell'attività produttiva, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs 152/06;**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) di considerare il presente atto parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-4868 del 14/10/2020 adottata da ARPAE e rilasciata alla ditta dallo Sportello Unico per le Imprese del Comune di Campegine in data **21/10/2020**, con durata di 15 (quindici) anni, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'A.U.A. sopra citato.

6) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

9) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

10) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)  
firmato digitalmente

**Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art.269 del D.Lgs. 152/06.**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**CASEIFICIO AGRICOLO DEL MILANELLO TERRE DI CANOSSA Soc. Coop. Agr.**” è autorizzata a sostituire il generatore di vapore a gas metano esistente da 1550 Kw con un nuovo generatore di vapore a gas metano con potenza termica pari a 2325 Kw e a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di **trasformazione latte in formaggio parmigiano reggiano** nell’impianto ubicato in Comune di **Campegine – Via Milanello n.1 – Loc. Caprara** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

**EMISSIONE N.1 – CALDAIA A GAS METANO DA 2325 KW**

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall’art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all’Autorità Competente (ARPAE SAC), all’Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all’Autorità Competente (ARPAE SAC), all’Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall’Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell’art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **18 Novembre 2024** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **25 Novembre 2024**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l’Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazioni (mg/Nmc)	NOTE	
E1	CENTRALE TERMICA A METANO (2325 Kw)	3000	Oltre il colmo del tetto	5	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	5 100 35	(*)	
E2	CENTRALE TERMICA A METANO (780 Kw)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..						
E3	GENERATORE DI CORRENTE A GASOLIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.						
E4	CALDAIA A METANO A SERVIZIO DEI REPARTI PRODUTTIVI (pot.< 35 Kw)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..						

E5	CALDAIA A METANO A SERVIZIO SPOGLIATOI (pot.< 35 Kw)	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
----	--	---

(\*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.  
I limiti di emissione per **il materiale particolare e gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile gas naturale. Per tali parametri la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.

1) Per il controllo delle portate, del materiale particolare, degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

- 2) Il camino dell'emissione E3 deve essere posto oltre il colmo del tetto;
  - 3) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, il suddetto impianto deve essere dotato, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
  - 4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale limitatamente al parametro ossidi di azoto per le emissioni n.1.
  - 5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
  - 6) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
  - 7) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
- 8) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei

periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

9) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

10) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

11) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di

emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

12) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili

mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

<b>Strutture per l'accesso al punto di prelievo</b>	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

13) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti al PG/181643 del 25/10/2023 e le successive integrazioni, relative alle matrici scarichi, emissioni e rumore, acquisite agli Atti rispettivamente con prott. PG/10945 del 19/01/2024, PG/13716 del 24/01/2024, PG/54433 del 21/03/2024 e PG/133170 del 19/07/2024.

14) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

**Allegato 2 – Scarico S1, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali dell'attività produttiva, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06.**

L'azienda svolge attività di lavorazione del latte per la produzione di formaggio parmigiano reggiano e derivati (panna, siero). Il progetto presentato prevede un incremento del latte lavorato da 23.000 t/anno a 26.500 t/anno (circa 70 t/giorno); l'incremento sarà raggiunto con l'installazione di 8 caldaie di cottura (doppifondi) che raggiungeranno il n. di 66 complessivo. Saranno prodotte circa 130 forme di parmigiano-reggiano/giorno, per circa 2.000 t/anno di prodotto.

Rispetto alla situazione esistente, il progetto presentato dalla Ditta prevede la realizzazione di interventi volti ad miglioramento dell'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione dei reflui aziendali, che sarà adeguato come di seguito descritto, e un intervento di razionalizzazione della rete fognaria aziendale di scarico delle acque reflue industriali, con eliminazione dello scarico delle acque reflue di raffreddamento del siero (scarico S2) e convogliamento delle stesse nello scarico S1.

Al punto di scarico S1, in corpo idrico superficiale, oggetto della presente autorizzazione, saranno pertanto convogliati i reflui industriali provenienti dal lavaggio dei locali, pavimenti e attrezzature utilizzati per la lavorazione del latte, alla cui rete si uniscono le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento. Con la modifica richiesta saranno inoltre convogliati nello scarico S1 i reflui industriali "puliti" provenienti dall'impianto di raffreddamento del siero (che costituivano il precedente scarico S2) che, non presentando particolari criticità dal punto di vista ambientale, saranno fatti confluire a valle idraulica dell'impianto di depurazione.

Le acque reflue industriali, confluenti nello scarico S1, ad eccezione delle sopradette acque di raffreddamento, saranno trattate da un impianto di depurazione biologico a fanghi attivi per il quale la Ditta, a seguito di accertamenti complessivi anche analitici, ha stabilito i seguenti criteri di dimensionamento effettivi :

- portata annuale potenziale di circa 25.550 mc,
- portata di punta e media oraria su 20 ore di funzionamento di circa 70 mc/gg,
- BOD5 in ingresso 1.200 mg/l,
- COD in ingresso 2500 mg/l .

La potenzialità di impianto ottenuta sulla base dei dati verificati è stata definita di 1.400 A.E. I dati presentati sono stati aggiornati anche rispetto a quelli presentati nelle precedenti istanze, infatti nella documentazione la Ditta ha affermato che i dati relativi alla potenzialità del nuovo impianto sono frutto degli accertamenti accurati svolti sia dal punto di vista del carico inquinante da trattare sia delle effettive dimensioni delle vasche.

L' impianto di depurazione biologico a fanghi attivi, progettato per il funzionamento nelle 24 ore giornaliere, dimensionato per una portata giornaliera di 70 mc e portata oraria di 3,5 mc/h su 20 h ( la numerazione è come quella riportata in planimetria) sarà costituito da:

- pozzetto di raccolta e sollevamento acque reflue da 3,24 mc con 2 pompe di sollevamento di cui una di riserva.
- vasca di accumulo, equalizzazione e bilanciamento areata con capacità 46,5 mc, con pompa di sollevamento. E' prevista una pompa di emergenza che in caso di portata in eccesso invia il refluo alla vasca di emergenza.

- vasca di denitrificazione del volume di 30 mc.
- sezione di ossidazione costituita da 10 vasche poste in serie e di volume utile complessivo di 300 mc a fanghi attivi e aerazione prolungata (ossidazione totale). L'ossigenazione della biomassa avviene con diffusori a bolle fini a canali laterali. In una delle vasche è inserita la pompa di ricircolo della miscela areata in vasca di denitrificazione. Per la rimozione del fosforo è presente una pompa dosatrice di prodotto coagulante e flocculante stoccato in contenitore da 1 mc. Il sistema è dotato di allarme di controllo di livello che in caso di eccesso o di sversamenti accidentali recapita il refluo nella vasca di emergenza.
- sezione di sedimentazione con superficie complessiva pari a 9,67 mq portata di 3,5 mc/h max opererà con un carico idraulico di 0,36 mc/h e dotato di pompa di ricircolo dei fanghi alla sezione di ossidazione.
- pozzetto di ispezione finale (6S1 in planimetria) con Torbidimetro che in caso di torbidità eccessiva invia il refluo alla vasca di emergenza. E' presente inoltre il pozzetto di ispezione (6S2 in planimetria) dello scarico delle acque di raffreddamento e il pozzetto di ispezione finale (6S3 in planimetria) che raccoglie entrambi gli scarichi.
- vasca di accumulo ed ispessimento fanghi da 61 mc.
- vasca di accumulo per i reflui della salamoia da 31 mc non collegata all'impianto che verrà periodicamente svuotata; i reflui di salamoia pertanto saranno smaltiti come rifiuti
- vasca di emergenza da 55 mc adibita alla raccolta di eventuali eccessi del sistema di bilanciamento gli scarichi difformi dai limiti autorizzativi rilevati tramite torbidimetro sullo scarico finale.

Verranno inoltre introdotte le seguenti migliorie, di tipo gestionale/funzionale, del sistema di depurazione: misuratore di portata sulla mandata alle vasche di ossidazione, misuratore di portata del fango di ricircolo, ottimizzazioni delle rese di trattamento dei fanghi biologici, controllo delle caratteristiche del refluo in uscita e portata affluente e telemonitoraggio da remoto del funzionamento del depuratore.

Trattasi di uno scarico continuo con portata dichiarata di max 25.550 mc/anno.

Il corpo recettore delle acque di scarico S1 è il fossato adiacente allo stabilimento che si immette nel Cavo Diola 1°, di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, appartenente al bacino idrografico del Torrente Enza.

L'approvvigionamento idrico del caseificio è garantito da n. 2 pozzi. L'uso dell'acqua è principalmente per le attività di lavaggio e pulizia dei locali di produzione, ma è utilizzata anche per scopi domestici. Sono presenti contatori. Il prelievo idrico dichiarato è di circa 6.850 mc/anno.

Lo schema fognario allegato al progetto evidenzia la presenza di solo punto di scarico di tutte le acque reflue depurate S1 con relativo pozzetto d'ispezione, rappresentato nella Planimetria di riferimento denominata "Allegato 8 Planimetria insediamento, rete fognaria e scarichi", datata marzo 2024, trasmessa con la documentazione integrativa acquisita agli Atti con PG/54433 del 21/03/2024.

Nello stabilimento sono presenti altri 2 punti di scarico, in corpo idrico superficiale, che raccolgono le acque provenienti dal piazzale adibito esclusivamente allo stazionamento dei mezzi aziendali, ed al transito degli autocarri utilizzati per il trasporto della materia prima in entrata e dei prodotti finiti in uscita, che non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005 e non sono pertanto da ricomprendere nella presente autorizzazione;

### **Prescrizioni:**

1. La ditta deve realizzare l'intervento conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata;
2. L'adeguamento dell'impianto di depurazione deve essere effettuato secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere conservata per essere messa in visione all'atto delle ispezioni. Dovrà inoltre essere eseguito un collaudo funzionale dell'impianto di depurazione da parte di tecnico abilitato. La dichiarazione relativa alla conformità del progetto approvato e il collaudo dell'impianto dovranno essere tenute in azienda e dovranno essere messe in visione agli agenti accertatori.
3. Lo scarico finale S1 deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 (colonna scarichi in corpo idrico superficiale) dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06;
4. I pozzetti individuati per il controllo dello scarico delle acque reflue industriali e di raffreddamento devono essere predisposti e attrezzati con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
5. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente;
6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione all'impianto di depurazione, secondo le indicazioni del costruttore, da parte di ditta specializzata con la quale potrà essere stipulata convenzione per il controllo dell'impianto. In particolare, dovrà essere mantenuto il buon funzionamento dei sistemi di allarme al fine di evitare eventuali avarie del depuratore (segnalatore acustico/visivo di guasto).
7. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto;
8. I rifiuti della salamoia (costituiti da acque) non possono essere scaricati nella fognatura aziendale né immessi in corpo idrico superficiale.
9. Relativamente ai rifiuti liquidi della salamoia, fanghi di depurazione e agli altri eventuali rifiuti prodotti, la Ditta dovrà procedere a smaltimento secondo le procedure/modalità che dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D. Lgs.152/06.
10. La ditta dovrà dotarsi di registro di carico e scarico dei rifiuti speciali vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni dei fanghi e oli dell'impianto, e i conferimenti delle acque di salamoia. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
11. Per lo scarico S1, al pozzetto 6S1 individuato il planimetria per il controllo delle acque reflue industriali inclusive degli altri reflui, dovranno essere effettuati 2 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare, sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici dello scarico previsti dalla Tabella 3 - Allegato 5 alla parte terza D. Lgs. 152/06: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD5, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi e oli animali/vegetali di cui uno riferito a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore o nell'arco della durata dello scarico (se inferiore alle 3 ore).
12. Per lo scarico S1, al pozzetto 6S2 individuato il planimetria per il controllo delle acque di raffreddamento, dovrà essere effettuato 1 autocontrollo analitico annuale per la ricerca dei seguenti parametri previsti dalla Tabella 3 - Allegato 5 alla parte terza D. Lgs. 152/06: pH, COD Temperatura dello scarico e Temperatura del canale recettore a monte e a valle del punto di scarico.

13. Gli esiti degli autocontrolli (rapporti di prova) dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.
14. Devono essere effettuate periodiche verifiche ed eventuali manutenzioni della vasca di emergenza per la quale la Ditta dovrà comunque provvedere, ogni 10 anni, ad eseguire verifiche di tenuta mediante collaudi da effettuarsi a firma di tecnico abilitato.
15. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o all'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per tutto il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità; a tale scopo dovrà essere installato a valle dello stesso idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
16. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque;

### **Allegato 3 – Comunicazione relativa all’impatto acustico.**

Dalla Valutazione previsionale di impatto acustico, datata gennaio 2024, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, acquisita agli Atti al PG/13716 del 24/01/2024, emerge che:

- i livelli acustici allo stato di fatto e allo stato di progetto, al confine del comparto e presso i fabbricati residenziali esistenti al contorno, rispettano i Limiti Assoluti di Immissione previsti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Campegine in periodo di riferimento diurno;
- i livelli acustici allo stato di fatto e allo stato di progetto presso i fabbricati residenziali esistenti al contorno, rispettano i Limiti Differenziali di Immissione previsti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Campegine in periodo di riferimento diurno.

Pertanto la valutazione previsionale di clima ed impatto acustico relativa all’intervento in progetto è da ritenersi favorevole nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l’attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l’installazione di nuove sorgenti sonore e/o l’incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**